

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. pen. Sez. III n. 29617 del 02 luglio 2018

Rifiuti. Responsabilità 231 per gestione non autorizzata: quando si prescrive

In tema di responsabilità per la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.L.vo 152/2006), l'art. 22 del D.L.vo 231/2001, nel disciplinare la prescrizione delle sanzioni amministrative previste nei confronti degli enti per la responsabilità derivante da reato, stabilisce che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e che la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Se, invece, l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, il corso del termine di prescrizione riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nei confronti dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2017 il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.G., in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 152/2006, commesso quale legale rappresentante della T., per essere tale reato estinto per prescrizione, e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tale società, in relazione alla sanzione di cui all'art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001, in relazione all'art. 192, comma 2, d.lgs. 152/2006, per essere anche tale sanzione estinta per prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla commissione del reato presupposto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione dell'art. 22 d.lgs. 231/2001, per l'erroneo rilievo da parte del Tribunale della prescrizione della sanzione amministrativa, da applicare alla società per conto della quale era stato commesso il reato di gestione non autorizzata di rifiuti contestato all'imputato, in quanto il corso del termine di prescrizione di dette sanzioni amministrative è interrotto dalla contestazione del reato e riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nei confronti dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.

2. L'art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nel disciplinare la prescrizione delle sanzioni amministrative previste nei confronti degli enti per la responsabilità derivante da reato, stabilisce che:

"1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Tale regime derogatorio della prescrizione è ragionevole, in considerazione della diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delitto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale (cfr. Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 07/07/2016, Bonomelli, Rv. 267047; v. anche Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113).

Nel caso in esame il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa contestata alla T., decorrente dalla consumazione del reato contestato all'imputato, verificatasi il 4 agosto 2001, è stato interrotto prima del suo integrale decorso mediante la notificazione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 27 agosto 2013, cosicché è iniziato un nuovo termine di prescrizione, ma decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

Ne consegue l'erroneità del rilievo della prescrizione di tale sanzione da parte del Tribunale di Fermo, non essendosi certamente compiuto il relativo termine quinquennale, anche volendo considerarlo decorrente dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato pronunciata dal Tribunale di Fermo il 24 gennaio 2017.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, per nuovo giudizio in ordine alla configurabilità e alla applicabilità della sanzione amministrativa contestata alla T..

[omissis]